



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PMI
DIVISIONE VIII – INDUSTRIA AGROALIMENTARE, DEL MADE IN ITALY E INDUSTRIE CREATIVE

Consiglio Nazionale Ceramico (CNC) seduta del 26 gennaio 2016 Allegato A

Modifica alla delibera sub allegato C del 12 dicembre 1996 del CNC, art. 2bis:

- VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera b della L.188/1990 (di seguito nel testo "Legge") che, con riferimento al regolamento di attuazione, stabilisce che il Consiglio Nazionale Ceramico, entro 6 mesi dal suo insediamento, "determina le modalità di formazione e funzionamento dei Registri e dei Comitati di Disciplinare";
- VISTO l'art. 7 commi 1, 3, 4, 5 e 6 della Legge che stabiliscono requisiti e la rappresentatività dei membri dei Comitati di disciplinare;
- VISTO il verbale della riunione del CNC del 15 settembre 2015 in cui si prende atto delle difficoltà di ricostituzione dei Comitati di disciplinare con riferimento ai criteri riguardanti la loro composizione, come previsto dall'articolo 2bis della delibera CNC del 12 dicembre 1996;
- CONSIDERATO che il CNC ritiene di dover modificare la delibera del 12 dicembre 1996, art. 2bis che fissa i criteri di composizione dei Comitati di disciplinare per meglio aderire alle realtà amministrative dei Comuni interessati;

DELIBERA

L'art. 2bis della delibera del CNC sub allegato C) del 12 dicembre 1996 è sostituito dal seguente:

Art. 2-bis Composizione e nomina dei Comitati di Disciplinare

1. Le proposte di disciplinare, in accordo con quanto stabilito dall'art. 7 commi 3 e 4 della Legge, devono prevedere la composizione del relativo Comitato costituito da non più di quindici esperti qualificati nello specifico settore sotto il profilo tecnico-produttivo o artistico culturale, designati dai Comuni e dalle Regioni interessate.
2. La composizione, in accordo con quanto stabilito dall'art. 7 commi 5 e 6 della Legge, deve assicurare, in relazione alla loro rappresentatività o consistenza, la presenza di:
 - a. rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale operanti nella zona alla quale si riferisce il disciplinare;
 - b. rappresentanti dei Consorzi o Enti di tutela ceramica dei comuni interessati, ove esistenti.
3. Fa parte del Comitato di Disciplinare il Sindaco pro tempore del Comune interessato o suo delegato.

4. Possono far parte dei Comitati di Disciplinare qualificati rappresentanti dei Comuni e delle Regioni interessate purché, nel numero massimo di componenti previsti dalla Legge, sia garantita una adeguata presenza dei rappresentanti di cui al comma 2.
5. Fa parte del Comitato di disciplinare, in accordo con quanto stabilito dall'art.4, comma 2, lettera d) della Legge, il membro designato dal Consiglio nazionale ceramico. Il decadere del quinquennio di operatività del Consiglio non investe i Comitati di disciplinare.
6. I Comuni di affermata tradizione ceramica comunicano tempestivamente al Consiglio Nazionale Ceramico, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso deliberate dal Comune.
7. I Comitati di Disciplinare di cui all'art.7 della Legge restano in carica fino alla riunione di insediamento del CNC per il quinquennio successivo.

Il Presidente
(Dott.ssa Gabriella Pecorini)